



Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale approvato dal Senato Accademico in data 20 settembre 2016

Articolo 1 – Principi generali

Con il presente regolamento l'Università degli Studi di Milano vuole garantire agli studenti che non possano frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio per motivi di lavoro, familiari o di salute debitamente documentati o perché rientrano nelle categorie "particolari" elencate nell'articolo 2, la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla particolare situazione personale dello studente.

L'adattamento del percorso consiste nella possibilità per lo studente di allungare il percorso formativo senza comportare di norma oneri aggiuntivi in quanto il costo complessivo previsto per il conseguimento del titolo sarà corrispondente a quello previsto per laurearsi entro la durata normale del corso per studenti in analoga posizione reddituale.

Il percorso di studio adattato per gli studenti che ne faranno richiesta potrà essere complessivamente non superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione.

Durante tutta la durata del percorso di studio adattato lo studente sarà considerato in corso. Nei successivi articoli sono disciplinati i requisiti, le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con adeguamento del piano di studio, nel seguito denominata "iscrizione con regime di impegno a tempo parziale".

Articolo 2 – Requisiti di iscrizione con regime di impegno a tempo parziale

L'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale può essere richiesta dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (biennio), che rientrino in una delle seguenti categorie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3.

Studente lavoratore

Studente impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e con un reddito non inferiore a 2.840,51 euro (pari a quello previsto dalla normativa fiscale per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini Irpef), ivi compresi i casi di attività prestata in imprese familiari debitamente documentati.

Studente impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari

Studente impegnato non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per ragioni di età o di salute.

La condizione di non autosufficienza deve essere comprovata con certificazione di invalidità rilasciata dalla ASL. Lo studente deve inoltre documentare il suo impegno della cura e assistenza del familiare.

Studente con problemi personali di salute o di invalidità

Studente affetto da malattie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica, comprovate da certificazione rilasciata dalla ASL.

Lo studente con diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 170/2010, deve presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso.

Studente con figli e studentesse in gravidanza

Studente con figli fino a 5 anni di età e studentessa gestante dall'ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico specialista.

In questi casi solo uno dei genitori può usufruire dell'iscrizione a tempo parziale.



Studente impegnato nello sport ad alto livello nazionale o internazionale

La condizione di sportivo di alto livello deve essere verificata con il Coni o con la federazione sportiva di riferimento.

Studente impegnato in attività artistica a livello professionale

Tale condizione deve essere comprovata da adeguata documentazione e certificazione.

Articolo 3 – Durata del percorso formativo

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:

Corso di laurea (durata a tempo pieno 3 anni)

Percorso da completare in 6 anni

Percorso da completare in 4 anni

Corso di laurea magistrale (durata a tempo pieno 2 anni)

Percorso da completare in 4 anni

Percorso da completare in 3 anni

Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata a tempo pieno 5 anni/6 anni)

Percorso da completare in 7 anni

I corsi di studio potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dettagliati in termini di distribuzione degli insegnamenti per i singoli periodi di erogazione.

I corsi di studio cercheranno, nella misura del possibile, di prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria l'iscrizione a tempo parziale è consentita solo nel primo biennio.

Articolo 4 – Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza stabiliti per ogni anno accademico, allegando tutta la documentazione necessaria ad una valutazione di merito.

L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e anni di corso attivi per il corso di laurea e ordinamento a cui il richiedente è iscritto.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di laurea.

L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso scritto da inoltrare entro il termine di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo.



Non possono iscriversi in regime di tempo parziale gli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio.

Articolo 5 - Recesso dallo status di studente a tempo parziale o cambiamento di regime

Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale.

Il ritorno a tempo pieno è inoltre previsto per tutte le ulteriori situazioni, rinuncia studi e trasferimento, che comportino una cessazione anticipata della carriera rispetto a quanto previsto dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito.

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi particolari da valutare a seguito di istanza motivata e documentata.

L'eventuale cambiamento di regime, da richiedere entro il termine per il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo, sarà concesso previa verifica dei requisiti e della compatibilità con il percorso scelto.

Articolo 6 - Regime di contribuzione

Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà versare la prima rata per intero. L'importo della seconda rata è calcolato in funzione di una riduzione del 50% del contributo complessivo nel caso di iscrizione che prevede una durata del percorso pari al doppio della durata normale, e di una riduzione del 25% nel caso di iscrizione che prevede un allungamento inferiore al doppio secondo quanto previsto dall'articolo 3.

Il ritorno a tempo pieno disciplinato all'articolo 5, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale, tenuto conto degli anni di iscrizione con regime a tempo parziale rapportati alla durata normale del corso di studio. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso delle tasse e contributi a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.

Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme in materia di iscrizione a tempo parziale, contenute nel vigente Regolamento didattico di Ateneo e nel vigente Regolamento Studenti.